

L.C. 18
2025

R.G. 101/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE – ufficio procedure concorsuali

Regolazione crisi ed insolvenza

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

dott.ssa Teresa Giardino	- Presidente
dott.ssa Stefania Monaldi	- Giudice rel./ est.
dott.ssa Sara Fioroni	- Giudice

letti gli atti del procedimento iscritto al n. r.g. **101/2025 P.U.**, promosso da **INTESA SANPAOLO S.p.A.**, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pierri e presso lo stesso – indirizzo telematico – elettivamente domiciliata, avente ad oggetto:

Ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ex art.49 CCI di NUDGE s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. n.03646600548);

rilevato che la società convenuta si è costituita con il patrocinio dell'avv. Claudia Marini, presso la quale - - indirizzo telematico - è elettivamente domiciliata;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

10/10/25



02.59.51

—



O.T.S.

P.Q.M.

rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art.49 CCI di NUDGE
s.r.l. in liquidazione;

dichiara



l'apertura della liquidazione controlla nei confronti **NUDGE s.r.l. in liquidazione** (cod. fisc. n.03646600548), con sede legale in Perugia, Piazza Piccinino n.13,

nomina

la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura

nomina

Liquidatore il dr. Stefano Taschini;

Il Liquidatore provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI; relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI; a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;

avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;

ordina

al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone



l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione;

avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019); rimette al giudice delegato ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025

Il Presidente

(*Dr.ssa Teresa Giardino*)

Il Giudice estensore

(*Dr.ssa Stefania Monaldi*)

ESISTITO
E' copia conforme all'originale
Perugia, ... 01/10/2025 ...
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Alberto ...


